




# Alienazione e Bigenitorialità

Avv. Luana Guercini

In un articolo pubblicato su questa Rivista nel 2018 (anno 1 n.1) a firma degli avvocati C. Spagnolo e L. Mazza, è stata presentata una sintesi dell'evoluzione nelle aule di Giustizia della cosiddetta alienazione parentale, meglio nota come P.A.S. (*Parental Alienation Syndrome*), un controverso disturbo psicologico che insorgerebbe nell'ambito delle famiglie separate e che individuerrebbe almeno tre soggetti: genitore alienante, figlio e genitore alienato. In particolare, il genitore “alienante” porrebbe in essere azioni consapevolmente dirette ad ingenerare nel figlio un atteggiamento di odio e disprezzo verso il genitore “alienato”. La giurisprudenza si è trovata divisa sul punto, specie in ordine alla fondatezza scientifica di tale “sindrome”: le disposizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione del minore con i genitori, molto spesso sono fondate su consulenze psicologiche tese ad accertare non solo la capacità genitoriale delle parti, ma anche il rapporto di questa con la prole, nel preminente interesse del figlio. La relazione dell'ausiliario molto spesso ha evidenziato che uno dei due genitori abbia posto in essere una campagna denigratoria nei confronti dell'altro, tale da alienarlo: la conseguenza (spesso devastante) è stata un provvedimento di allontanamento forzato del minore dal genitore “alienante” e la ricollocazione presso il genitore “alienato”. L'alienazione parentale in realtà non è stata ufficialmente riconosciuta come patologia psichiatrica. La P.A.S. non è riconosciuta nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-52) e non




è inclusa neanche nell'ICD4, quale classificazione internazionale delle malattie e dei problemi mentali, curata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dunque, poiché il giudice non può utilizzare a fondamento della propria decisione teorie e/o concetti privi di validità scientifica, risulta evidente come non possa legittimamente fondarsi un provvedimento su una “diagnosi” di tal genere.

Dunque la sindrome di alienazione parentale non è suffragata da dati scientifici certi e, in base alle recenti pronunce della Suprema Corte, non può fungere da elemento determinante nelle decisioni che attengono ai minori ed al loro rapporto con i genitori. In sostanza, il Giudice, nella valutazione dei comportamenti adottati dalle parti come finalizzati ad estromettere, fisicamente o moralmente, la figura dell'altro genitore dalla vita del figlio e dunque a minare il principio della bi genitorialità, deve accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti utilizzando i comuni mezzi di prova incluso e le presunzioni, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela dei diritti del figlio alla crescita equilibrata e serena.

Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Cassazione (n.13274 del 16.5.19) che ha ricordato come in tema di affidamento di figli minori il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal disgregarsi dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, **del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.**



Nel momento in cui la famiglia entra in crisi con la separazione e il divorzio, l'equilibrio tra i genitori e i figli rischia di venire compromesso, non solo dal mutamento di fatto più evidente e immediato quale la cessazione della coabitazione, ma anche dagli strascichi di litigi e rivendicazioni tra i coniugi, che già di per sé fanno sì che i figli che assistono a tali conflitti tendano a colpevolizzarsi o a prendere le parti dell'uno o dell'altro genitore per restaurare un clima pacificato al quale ambiscono .

Su tale substrato di fragilità emotiva, appare di tutta evidenza come gli atteggiamenti degli ex coniugi siano fonte di grandissima responsabilità ove vengano determinati da intenti di estromissione dell'altro genitore dalla vita dei figli. Le casistiche degli atteggiamenti negativi sono infinite: si passa dalla critica sarcastica alla colpevolizzazione sino alla calunnia nei confronti dell'altro genitore. La volontà di alienazione, di allontanamento, colpisce soprattutto i figli che sono prigionieri dei sentimenti negativi e non riescono a ripristinare l'esercizio del loro diritto ad avere la presenza attiva e costante di entrambi i genitori nel corso della loro crescita. Certamente, se un genitore viene meno ai propri doveri disinteressandosi completamente dei figli, omettendo sistematicamente le visite o i contributi economici, o peggio attuando violenze fisiche o psicologiche, non potrà l'altro genitore essere ritenuto responsabile di non aver posto in essere tutto quanto in suo potere per attuare la bi genitorialità!

Molto spesso il genitore che non convive con il figlio ritiene, a torto, di essere tornato indietro nel tempo, ad uno stato libero e privo di legami. Non va invece dimenticato che dai figli non si divorzia e che per legge- prima morale che civile- i genitori mantengono l'obbligo di educare, mantenere ed istruire la prole, non solo limitandosi a versare quell'obolo mensile (quando lo fanno) ma partecipando attivamente alla vita dei figli.

Il vero problema è che i separati non ritengono più loro dovere sopportare le incompatibilità di carattere o gli atteggiamenti a loro sgraditi dell'ex coniuge, come se cessando il rapporto di convivenza o di coniugio, possano mettere indietro le lancette dell'orologio e cancellare il passato (compreso il partner). Però se il passato ha



generato figli non si può cancellare e molte volte proprio i figli vengono considerati ostacoli alla riconquista della libertà. Questo terribile ma purtroppo diffuso atteggiamento fa sì che siano proprio i figli (e non solo l'ex coniuge) ad essere oggetto di alienazione, sia fisica che morale, diventando elemento estraneo da estirpare. Dunque in tutti i casi – sia che i figli da testimoni e vittime delle lotte tra genitori diventino l'oggetto del contendere o il mezzo per vendicarsi dell'ex per estrometterlo, oppure se siano loro stessi gli elementi di disturbo da cancellare- certamente le conseguenze sono devastanti per la crescita dei minori, specie se in tenera età. Tuttavia, come ha lucidamente chiosato il Tribunale di Milano (Decreto del 13.10.14), “il comportamento che sia alienante può rilevare sotto diversi profili ma non come patologia del minore, non comprendendosi perché se litigano i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea”. Dunque come operatori del diritto, gli avvocati, i giudici e i periti debbono cooperare per ristabilire un equilibrio circolare tra genitori e figli favorendo la ripresa del dialogo e la reale bigenitorialità.